



Comune di Verdellino

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

COPIA

N. 3 del 01/03/2023

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre, addì uno del mese di Marzo alle ore 20:14 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

Nominativo	Ruolo	Appello	Votazione
ZANOLI SILVANO	Sindaco	Presente	Favorevole
ROVARIS ENNIO	Consigliere	Presente	Favorevole
BONACINA GUIDO	Consigliere	Presente	Favorevole
GHIDOTTI LICIA	Consigliere	Presente	Favorevole
NOZZA MIRIAM	Consigliere	Presente	Favorevole
FRANZIN PAOLA	Consigliere	Presente	Favorevole
MAIORANA GIUSEPPE	Consigliere	Presente	Favorevole
SPORCHIA MARIO	Consigliere	Presente	Favorevole
GIOVANNI OLIVO			
DIOP MALICK	Consigliere	Presente	Favorevole
VALOIS UMBERTO	Consigliere	Presente	Favorevole
CALENZO FABIO	Consigliere	Presente	Favorevole
OGLIARI HELGA	Consigliere	Presente	Favorevole
GROSSI VITTORIO	Consigliere	Presente	Favorevole

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa il Segretario comunale DOTT. DAVIDE BELLINA, che cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SILVANO ZANOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di C.C. n. 9 del 29 marzo 2022, relativa alla conferma delle aliquote Imu per l'anno 2022, come modificata dalla deliberazione di C.C. n. 18 del 30.04.2022;

Richiamata la novità prevista nella legge di bilancio 2023, che al comma 81 introduce una ulteriore condizione di esonero, in aggiunta a quelle già previste dall'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019: la nuova lettera g-bis) esenta dal pagamento dell'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i proprietari di immobili occupati illegittimamente che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria o nel caso sia iniziata azione giudiziaria penale per aver subito episodi che abbiano comportato la violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per occupazione abusiva;

Dato che per compensare i Comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del nuovo esonero, il successivo comma 82 istituisce un apposito fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, verranno definite le modalità di accesso al fondo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2023**;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che solo dall'anno 2021, - e in ogni caso solo in seguito all'adozione

del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante” ;

Considerato che il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato;

Ritenuto di confermare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno 2022;

Ritenuto di stabilire come **ulteriore beneficio** rispetto all'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dal Comune per i comodati (0,80%) , l' art. 13 d.l.201/2011 e s.m.i.-comma 3 - lettera 0a), prevede che la base imponibile sia ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti **in linea retta entro il primo grado che** le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il **contratto sia registrato** e che il comodante possieda **un solo immobile in Italia** e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9 comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

Ritenuto di confermare le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2023, per le sole categorie A1/A8/A9 in € 200,00=;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2022, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2023 ammonta a €. 1.200.000,00 ;

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

1..di **confermare le aliquote Imu** e detrazioni previste nell'anno 2022 per l'anno 2023 nel modo seguente:

Tipologia Immobile	IMU 2023 (%)	Annotazioni
Abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9	Esente	
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9	0,56	Detrazioni IMU: € 200,00 annuali, da ripartire in quote uguali fra i proprietari residenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,10	
Abitazioni classificate nelle categorie catastali – A2 – A3 – A4 – A5 - A7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale entro il secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale (con esclusione delle relative pertinenze)	0,80	Obbligo di presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva entro il termine di stabilito per la presentazione della dichiarazione Imu, pena decadenza del diritto all'aliquota agevolata.

Immobili classificati nella categoria C/1	0,90	Trattasi di locali adibiti a negozio o bottega
Altri fabbricati	1,04	Sono comprese: -pertinenze dell'abitazione principale possedute oltre la prima per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 -pertinenze di abitazioni date in uso gratuito
Aree edificabili	1,04	
Terreni agricoli	0,94	

2. di stabilire come **ulteriore beneficio** rispetto all'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dal Comune per i comodati (0,80%), l' art. 13 d.l.201/2011 e s.m.i.-comma 3 - lettera 0a), prevede che la base imponibile sia ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti **in linea retta entro il primo grado che** le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il **contratto sia registrato** e che il comodante possieda **un solo immobile in Italia** e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9 comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

3. di confermare le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2023, per le sole categorie A1/A8/A9 in € 200,00=;

4. di stimare in € 1.200.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2023 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, salvo proroghe di legge;

6. di dichiarare con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.

SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 01/03/2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del settore CONTABILITA' E FINANZE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere favorevole.

IL / LA RESPONSABILE

f.to SILVIA TEOLDI

li, 07/02/2023

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile settore CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere favorevole.

IL / LA RESPONSABILE

f.to SILVIA TEOLDI

li, 07/02/2023

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. DAVIDE BELLINA

li, 01/03/2023

IL PRESIDENTE

f.to ARCH. SILVANO ZANOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. DAVIDE BELLINA
